

11^a COMMISSIONE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

SCHEDONE
SCHEMA DI D.LGS.
N. 135
AMMORTIZZATORI SOCIALI

Relatrice: PARENTE

PARERE: FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI

Osservazioni: 1^a: non ostative (20.1.2015)
10^a: favorevoli (27.1.2015)

Sedute:	15.1.15: Esame e rinvio	<i>Pag.</i>	2
	22.1.15: Seguito esame e rinvio	"	8
	2.2.15: Seguito esame e rinvio	"	11
	3.2.15: Seguito esame e rinvio	"	13
	4.2.15 (1 ^a ant.): Seguito esame e rinvio	"	16
	4.2.15 (2 ^a ant.): Seguito esame e rinvio	"	18
	11.2.15: Seguito esame e rinvio	"	20
	17.2.15: Seguito e conclusione esame. Parere favorevole con osservazioni	"	21

Audizioni presso l'Ufficio di Presidenza:

20.1.15 *h* 8.30: Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, e USB.

20.1.15 *h* 14.45: Confindustria, Rete Imprse, Confprofessioni, Federdistribuzione, ACI e Assolavoro

20.1.15 *h* 20.30: Consiglio nazionale ordine consulenti del lavoro e Associazione giuristi democratici

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2015
125^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Esame e rinvio)

La relatrice PARENTE (PD), premesso che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numeri da 1) a 5), della legge n. 183 del 2014 e che per l'espressione del parere occorre attendere l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, richiama la vigente normativa riguardante il trattamento di disoccupazione ASpI, istituito dalla legge n. 92 del 2012.

Venendo quindi ad illustrare il contenuto dello schema, osserva che l'articolo 1 prevede la sostituzione di ASpI e mini-ASpI con la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1° maggio 2015; la nuova indennità rientra, come le precedenti, nella Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. L'articolo 2 individua per la NASpI il medesimo ambito di applicazione soggettivo valido per l'ASpI e la mini-ASpI; la nuova indennità riguarda, quindi, i lavoratori dipendenti privati - con esclusione degli operai agricoli - ed i dipendenti pubblici a tempo determinato; per gli operai agricoli, si richiamano le relative tutele vigenti. Il comma 1 dell'articolo 3 riduce per la NASpI i requisiti di contribuzione rispetto a quelli vigenti per l'ASpI e la mini-ASpI e sopprime il requisito di anzianità di assicurazione: i nuovi requisiti consistono in tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, oppure in trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi. Il comma 2 conferma per la NASpI i casi specifici, già previsti per l'ASpI e la mini-ASpI, di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto che determinano il diritto all'indennità. Valgono per la NASpI i medesimi criteri di calcolo validi per le indennità ASpI e mini-ASpI, con le sole modifiche dell'ampliamento del periodo di riferimento della retribuzione. Il comma 3 prevede che l'indennità NASpI sia ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento ogni mese, a decorrere dal quarto mese di fruizione, mentre attualmente, per i trattamenti ASpI vige un diverso meccanismo, consistente in una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione ed in un'ulteriore riduzione del 15 per cento dopo l'eventuale dodicesimo mese di fruizione. Il comma 4 specifica che l'indennità NASpI non è soggetta ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, come invece previsto per i trattamenti ASpI e mini-ASpI; la durata dell'indennità NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, con un limite massimo di durata, pari a 78 settimane, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2017. L'articolo 6 conferma per la NASpI le norme sul termine e la modalità di presentazione della domanda e sui termini di

decorrenza del trattamento vigenti per le indennità ASpI e mini-ASpI, mentre l'articolo 7 conferma i principi vigenti che subordinano l'attribuzione dei trattamenti di disoccupazione alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa o relative alla formazione ed alla riqualificazione professionale proposte dai servizi competenti; si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, di natura non regolamentare, la riformulazione delle norme attuative di tali principi e delle relative sanzioni e si prospetta che, in sede di esercizio della delega per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, siano introdotte ulteriori misure intese a subordinare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

L'articolo 8 pone a regime, per la NASpI, la possibilità - prevista con riferimento ai trattamenti ASpI e mini-ASpI, in via sperimentale, per il periodo 2013-2015 - di chiedere la liquidazione anticipata ed in unica soluzione dell'indennità, ai fini dell'avvio di un'attività di lavoro autonomo o di un'attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa. Rispetto alle norme vigenti, emergono talune differenze: si formula l'ipotesi dell'attività di impresa individuale, mentre la normativa in essere fa riferimento all'auto impresa ed alla micro impresa; non si pone un limite di spesa complessivo; non si prevede la possibilità di liquidazione anticipata anche ai fini dello sviluppo a tempo pieno di un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente; per l'associazione in cooperativa, si limita la possibilità di liquidazione anticipata ai casi di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio; si pone, per la domanda di liquidazione anticipata, un termine di trenta giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione della quota di capitale.

L'articolo 9, comma 1, conferma per la NASpI le norme vigenti per i trattamenti ASpI relative all'ipotesi di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato; tuttavia, il comma 2 introduce la possibilità che una quota dell'indennità NASpI sia compatibile con l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione IRPEF. Il successivo comma 3 riconosce il diritto ad una quota dell'indennità NASpI nel caso di cessazione di uno dei rapporti di lavoro a tempo parziale di cui sia titolare il soggetto. La contribuzione relativa a prestazioni di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

L'articolo 10 conferma le norme vigenti per i trattamenti ASpI e mini-ASpI relative all'ipotesi di parziale cumulo con il reddito derivante dallo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo, estendendole alla fattispecie di attività di impresa individuale. Anche in materia di decadenza dal trattamento viene confermata la disciplina vigente, con l'aggiunta di talune ipotesi.

Il comma 1 dell'articolo 12 prevede che per il computo della contribuzione figurativa di godimento della NASpI si applichi un limite pari a 1,4 volte la misura massima mensile; dal computo della retribuzione pensionabile sono escluse le retribuzioni individuate nei limiti di cui al comma 1, qualora esse siano inferiori alla retribuzione pensionabile media relativa ai restanti periodi di storia contributiva del soggetto. Al riguardo, la relatrice riterrebbe opportuno specificare se, come sembrerebbe dalla relazione illustrativa dello schema, in tale fattispecie di esclusione la quota di anzianità contributiva relativa all'accredito figurativo in oggetto determini una quota di trattamento pensionistico calcolata con riferimento alla suddetta retribuzione pensionabile media.

L'articolo 13 prevede che la NASpI sia corrisposta in via integrale anche per le categorie interessate da una transitoria attribuzione di misure ridotte delle indennità.

L'articolo 14 opera per la NASpI un rinvio alle altre disposizioni in materia di ASpI, in quanto compatibili. Sul punto, ad avviso della relatrice potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire i termini di applicazione dell'attuale norma che, fino al 31 dicembre 2015, riconosce l'ASpI (in base ai relativi requisiti di assicurazione e contribuzione ed entro uno specifico limite di durata, nonché nel rispetto di un limite complessivo di spesa annua) anche ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali (subordinatamente ad un intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa, a carico dei fondi bilaterali o dei fondi di solidarietà). Sarebbe inoltre

auspicabile che il Governo si impegni a stabilire dopo il 2017 la durata della NASpI a 24 mesi, così come previsto per il 2015 e 2016.

L'articolo 15 istituisce una nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel corso del 2015. Si prospetta, inoltre, un'eventuale estensione dell'istituto per gli eventi di disoccupazione successivi, in relazione al reperimento delle risorse finanziarie. La nuova indennità sostituisce, per il solo anno 2015, l'attuale forma di tutela contro la disoccupazione, che resta ferma per gli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 2013. Sull'indicazione di tale termine, la relatrice riterrebbe opportuno un approfondimento, al fine di chiarire se il riferimento temporale è al 2013 o al 2014, ed un chiarimento dell'ambito di applicazione della disposizione relativamente al settore pubblico. Dalla nuova indennità sono esclusi - oltre alle categorie non comprese nella tutela vigente - i titolari di partita IVA, nonché gli amministratori ed i sindaci. Rispetto alla tutela vigente, si prevedono modifiche per i requisiti di contribuzione: sono soppressi i requisiti del reddito massimo e della monocomittenza e si richiede lo stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda, anziché la sussistenza di un periodo ininterrotto di disoccupazione di almeno due mesi nell'anno precedente; inoltre, il regime attuale non pone come condizione che l'evento di disoccupazione sia involontario, come, invece, richiede il comma 1 dell'articolo 15. L'erogazione della nuova indennità è altresì subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione. I commi da 3 a 5 disciplinano i criteri di calcolo dell'indennità: a differenza del regime attuale, fanno riferimento al reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e sono analoghi a quelli posti dall'articolo 4 per la NASpI. Il trattamento è corrisposto per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al medesimo evento; si pone, in ogni caso, un limite massimo di durata pari a sei mesi. Il comma 7 esclude il riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa connessi alla corresponsione dell'indennità; peraltro, anche nel regime vigente per i soggetti in esame, non operano accrediti figurativi. I commi 8, 9 e 10 pongono, con riferimento al termine e alla modalità di presentazione della domanda, le stesse norme stabilite per la NASpI, con l'unica differenza del mancato rinvio al decreto ministeriale.

I commi 11 e 12 disciplinano le conseguenze dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o, rispettivamente, dell'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale durante il periodo di corresponsione dell'indennità DIS-COLL.

L'articolo 16 istituisce, in via sperimentale, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), con riferimento ad alcune categorie di soggetti titolari nel 2015 della NASpIe per i quali l'intera durata del trattamento sia stata fruita entro il 31 dicembre 2015. Il nuovo trattamento è concesso nel rispetto della dotazione del Fondo di cui al comma 7; il comma 8 prospetta un'eventuale estensione - in relazione al reperimento delle risorse finanziarie - per i casi di percezione della NASpI a partire dal 2016. L'ASDI è riservato ai soggetti privi di occupazione ed in una condizione economica di bisogno, con priorità per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, in secondo grado di priorità, per i lavoratori in età prossima al pensionamento. Riguardo alla condizione economica di bisogno ed ai criteri di priorità, ulteriori disposizioni sono definite con il decreto ministeriale di cui al comma 6. Il diritto all'ASDI è subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego e contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità per iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro; la partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio. Sul punto, la relatrice suggerisce di chiarire se, in quest'ultima ipotesi, la decadenza comporti l'obbligo di restituzione dei ratei già percepiti. In ogni caso, la lettera e) del comma 6 prevede che il decreto ministeriale definisca le caratteristiche del progetto personalizzato ed "il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto".

I criteri di calcolo e la durata massima dell'ASDI sono stabiliti dal comma 3; il comma 4 prevede che, al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, i redditi derivanti da nuova

occupazione possano essere parzialmente cumulati con l'ASDI, nei limiti e secondo i criteri di cui al summenzionato decreto ministeriale.

Il terzo periodo del comma 7 consente che, nel limite dell'1 per cento delle risorse del Fondo, siano finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego e per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi.

Sarebbe opportuno, da parte del Governo, investire risorse nella nuova Asdi, rendendo la misura strutturale, dopo la prevista fase sperimentale ed un accurato monitoraggio.

L'articolo 17 concerne la possibilità di stipulazione di un contratto di ricollocazione da parte dei lavoratori licenziati illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o nell'ambito di un licenziamento collettivo; riguardo a quest'ultimo, la disposizione parrebbe riferita a qualsiasi vizio di legittimità del licenziamento. In merito, secondo la relatrice potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se la disciplina concerna anche i licenziamenti illegittimi per i quali sia stato posto dal giudice l'obbligo di reintegrazione. Più in particolare, il comma 1 prevede l'istituzione presso l'INPS del Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2015 e di 20 milioni per il 2016. Tali risorse derivano dal trasferimento di quelle già in dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro, che non è stato ancora oggetto di attuazione, nonché, per il 2015, dall'ulteriore somma di 32 milioni di euro, a valere sulle entrate contributive dell'INPS. In base ai commi da 2 a 4 - che fanno, in ogni caso, rinvio, per alcuni profili della medesima disciplina, all'esercizio della delega concernente gli accordi individuali di ricollocazione in generale, per le persone inoccupate o disoccupate, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge. n. 183 -, il soggetto che rientri nelle ipotesi di licenziamento illegittimo ha il diritto di ricevere dal centro per l'impiego territorialmente competente un *voucher*, che può essere presentato presso un'agenzia per il lavoro, pubblica o privata accreditata, ai fini dell'esercizio del diritto alla stipulazione di un contratto di ricollocazione. Ciò prevede il diritto del lavoratore ad un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore da parte dell'agenzia per il lavoro; il diritto del lavoratore alla realizzazione, da parte dell'agenzia stessa, di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti ed appropriati, in relazione alle capacità del lavoratore ed alle condizioni del mercato del lavoro nella zona in cui il soggetto sia stato preso in carico; l'obbligo del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l'agenzia nelle iniziative da essa predisposte. L'agenzia ha diritto alla riscossione del *voucher* soltanto a risultato ottenuto, e l'ammontare dev'essere proporzionato alle difficoltà di collocamento sottese al profilo personale di occupabilità.

L'articolo 18 reca infine le disposizioni di copertura finanziaria, mentre l'articolo 19 specifica che il decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Infine, la relatrice sottolinea che, in aggiunta al decreto attuativo in esame, sono fondamentali i decreti sulla cassa integrazione, anche per risolvere il tema del superamento della cassa in deroga in rapporto ai nuovi ammortizzatori sociali, e quello sulle politiche attive del lavoro, con la costituzione dell'Agenzia Nazionale per l'impiego, per sostenere al meglio le lavoratrici ed i lavoratori nella ricollocazione al lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI, al fine di consentire un adeguato approfondimento dei contenuti dei due schemi di decreto di cui oggi è iniziato l'esame, prospetta la possibilità di procedere ad un

programma di audizioni contenuto quanto a categorie di soggetti e rapido nello svolgimento. Anche sulla base dei precedenti consolidati, suggerisce di effettuare nella giornata di martedì 20 gennaio, negli spazi lasciati liberi dai lavori dell'Assemblea, a cominciare dalle ore 8,30, audizioni, per blocchi omogenei, dei rappresentanti dei sindacati dei lavoratori, dei datori di lavoro, della Conferenza della Regioni e delle Province autonome e di Assolavoro.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) protesta vivacemente, ritenendo che la velocità non debba andare a discapito di un reale e ampio approfondimento delle questioni e giudicando necessario un ampliamento della platea degli auditi.

Il presidente SACCONI osserva che un'eventuale apertura ad altre categorie renderebbe problematica una previa individuazione dei criteri da seguire. Nota inoltre che da ultimo sono stati ascoltati anche rappresentanti di lavoratori appartenenti a sigle precedentemente non contemplate.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) concorda con la proposta del Presidente, sottolineando la necessità di operare in tempi rapidi, atteso che la tempestiva adozione dei decreti è nell'interesse stesso dei lavoratori. Coglie l'occasione per segnalare che nel testo dello schema di decreto n. 134 approvato in Consiglio dei Ministri, con riferimento al comma 2 dell'articolo 17, riguardante il contratto di ricollocazione, si faceva esplicito riferimento a tre diversi casi, vale a dire licenziamento disciplinare, per giustificato motivo e licenziamento collettivo. Una correzione apparentemente formale della disposizione, evidentemente intervenuta successivamente, dà invece luogo ad un testo sostanzialmente diverso, da cui deriva una drastica restrizione dell'applicazione del contratto di ricollocazione. Anticipa perciò l'intento di richiedere al Governo il ripristino del testo originario.

Il presidente SACCONI fa presente la possibilità, peraltro già sperimentata dalla Commissione in altra occasione, di raccogliere opinioni di carattere tecnico-normativo formulate da giuristi interessati, associazioni, esperti di diritto ed operatori attraverso un'apposita casella *e-mail*.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) nel concordare sull'opportunità che la Commissione si esprima su entrambi gli schemi con la massima tempestività, ritiene che ciò vada temperato con l'esigenza di acquisire il più ampio numero di contributi. Attesa la differenza tra un intervento programmato e la possibilità di usufruire di uno spazio a carattere facoltativo, suggerisce anch'egli un ampliamento della platea degli auditi, riservandosi di avanzare successivamente una proposta specifica.

I senatori PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) e PARENTE (*PD*) appoggiano convintamente la proposta del Presidente, sottolineando la necessità di procedere nei tempi più rapidi.

Secondo la senatrice PAGLINI (*M5S*) il calendario delle audizioni, di cui condivide la necessità, andrebbe svolto senza immotivata fretteolosità. Chiede inoltre di conoscere da quale fonte derivi l'affermazione, contenuta nella relazione dal presidente Sacconi, di un incremento delle assunzioni.

Anche la senatrice MUNERATO (*LN-Aut*) ritiene che le audizioni andrebbero svolte in un tempo più ampio, esprimendo dubbi in ordine agli effetti positivi sulle assunzioni per effetto del decreto in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Il presidente SACCONI osserva che l'annuncio da parte del Governo di agevolare il contributo a favore dei contratti a tutele crescenti ha inevitabilmente determinato il differimento delle assunzioni ad un momento successivo all'adozione del decreto. Quanto al calendario delle

audizioni, chiede ai Gruppi di comunicare entro le ore 12 di domani, 16 gennaio, i nominativi di soggetti rappresentativi del mondo delle professioni, di esperti o di rappresentanti di fondazioni, dei quali si richiede l'audizione. A tali audizioni verrebbe dedicato un ulteriore spazio, al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea di martedì 20 gennaio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2015

126^a Seduta

Presidenza del Presidente

SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI ricorda che nella giornata di martedì si sono svolte le audizioni dei rappresentanti delle categorie interessate sugli atti del Governo n. 134 (contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti) e n. 135 (ammortizzatori sociali e ricollocazione dei lavoratori disoccupati), come convenuto nella seduta della Commissione del 15 gennaio. La documentazione consegnata nel corso di esse sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione. In tale pagina è altresì attiva una casella *mail* alla quale è possibile far pervenire da parte di tutti i soggetti interessati documentazioni, studi e memorie. Quanto al dibattito, precisa che il suo intento non è quello di ridurre la Commissione a tempi più ristretti di quelli di cui la Commissione stessa ritiene più opportuno disporre: nessuna compressione, dunque, ferma restando l'emissione del parere entro il termine assegnato, affinché il Governo possa tenerne utilmente conto. Nel corso della illustrazione da lui svolta, in qualità di relatore, sull'atto del Governo n. 134 aveva unicamente sottolineato che l'adozione del decreto costituisce la premessa per quella robusta incentivazione che l'Esecutivo ha disposto con la legge di stabilità e che, in assenza di esso, non si rende possibile al datore di lavoro accedere alle previste agevolazioni. Sulla base di questo presupposto, al di là del merito, ci può a suo giudizio essere una generale condivisione sui tempi di espressione del parere, tanto più che nella sua stessa relazione non sono mancate considerazioni critiche; la libera critica va infatti conciliata con il principio di responsabilità, che chiede l'adozione di queste misure in tempi brevi, per consentire le assunzioni connesse al beneficio fiscale. Anticipa che il successivo calendario dei lavori dovrà comunque tener conto dell'intenso lavoro dell'Aula e delle convocazioni

del Parlamento in seduta comune, che comunque non sospendono il termine per l'espressione del parere sugli atti governativi, che avrà pertanto priorità su ogni altra incombenza della Commissione. Al fine di consentire una efficace programmazione e regolazione delle sedute, che andranno evidentemente ad inserirsi nelle pieghe degli altri lavori parlamentari, sollecita i senatori ad iscriversi in discussione generale.

La Commissione prende atto.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio scorso.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) osserva preliminarmente che l'atto sostanzia l'avvio di un processo di miglioramento degli strumenti e di semplificazione delle procedure. La sua parte si attendeva però l'introduzione da parte del Governo di un chiarimento con riferimento al *ticket* licenziamenti, come previsto dall'ordine del giorno G/1698/5/11 (testo 2), riferito al disegno di legge di stabilità ed accolto dal Governo nel dibattito in Commissione. Appare infatti singolare che, nel momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro sia costretto a pagare la stessa cifra, sia nel caso che il licenziamento riguardi un dirigente che nell'eventualità che esso riguardi un lavoratore. Personalmente si sarebbe attesa anche la fissazione di un indennizzo per i lavoratori a partita IVA, tanto più che, per effetto della legge di stabilità, la normativa che ad essi consente l'accesso alle agevolazioni fiscali è fruibile solo se si trovino al di sotto dei 15.000 euro. Da ciò l'opportunità che l'indennità di disoccupazione venga estesa anche alle partite IVA. Anche su questi aspetti ritiene che il provvedimento, fermi restando gli aspetti positivi che pure contiene, andrebbe complessivamente rivisto.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), premesso il proprio favore alle misure contenute nello schema di decreto, chiede un chiarimento in ordine all'applicazione dei *voucher*. Fino al 31 dicembre 2014 era infatti possibile usufruire di ammortizzatori sociali, con pagamento attraverso *voucher*, anche nel caso di lavoratori occasionali; il termine non viene tuttavia

prorogato nel decreto-legge n. 192 del 2014, cosiddetto "milleproroghe", attualmente in esame alla Camera dei deputati, aprendo dunque evidenti incertezze: sollecita dunque un chiarimento con riferimento al periodo transitorio.

Atteso che finora, in caso di licenziamento o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, andava pagata l'ASpI, chiede inoltre di precisare se, ove ciò avvenga a seguito del nuovo regime, e dunque con riferimento ad un contratto a tutele crescenti, la corresponsione del trattamento vada o meno effettuata. Anche sullo schema di decreto legislativo in esame, richiama le considerazioni già svolte con riferimento all'atto di Governo n. 134, segnalando la necessità di provvedere con sollecitudine, vista la forte attesa di lavoratori e datori di lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

LUNEDÌ 2 FEBBRAIO 2015

127^a Seduta

Presidenza del Presidente

SACCONI

indi della Vice Presidente

MUNERATO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

La senatrice PAGLINI (M5S) ritiene che l'atto mantenga forte connotazione assistenziale e che peserà sulle casse pubbliche senza offrire valore aggiunto. La riforma nel suo insieme è infatti presentata in minima parte, in quanto mancano i decreti che si devono far carico della completa rivisitazione delle politiche attive, oggi completamente inefficaci per accompagnare il cittadino in un percorso di reinserimento lavorativo. Pertanto, per l'ennesima volta, il Parlamento si trova costretto a dare valutazioni a comparti stagni, senza avere un'idea dell'insieme. La Commissione ha recentemente incardinato l'esame del disegno di legge n. 1148, in tema di reddito di cittadinanza, che rappresenta una misura vera e autentica di sostegno, ma, nello stesso tempo, di forte promozione professionale del lavoratore e di inclusione sociale. Questa è una misura che l'Europa chiede e che solo l'Italia, insieme alla Grecia e all'Ungheria, non ha ancora adottato.

Si tratta di una misura capace di generare un percorso reale di accompagnamento al lavoro ed alla ricollocazione dei soggetti estromessi dall'impiego e dall'inclusione sociale e di una misura di garanzia della disponibilità individuale di un reddito garantito che svincolerà dal ricatto occupazionale.

Oggi 10 milioni di cittadini vivono in situazione di estrema precarietà e 6 milioni si trovano al di sotto della soglia di povertà relativa. Se ad ogni cittadino venisse riconosciuto il diritto alla vita, alla dignità e all'inclusione sociale, si renderebbe finalmente libera un'intera popolazione, e nello stesso tempo ci sarebbe una netta ripresa economica, liberando l'individuo dallo scambio elettorale/politico/mafioso e dalla sottomissione imposta dalla Germania e dalla BCE.

La senatrice FAVERO (PD), dopo aver segnalato gli aspetti dello schema di decreto che giudica meritori, segnala la particolare delicatezza ed importanza delle misure riguardanti le politiche attive. In proposito ricorda che nel disegno di legge di modifica del sistema bicamerale (Atto Camera n. 2613) si affida allo Stato la legislazione esclusiva sul tema. Non potranno così più esserci regole diverse da regione a regione sugli interventi e le modalità per l'attivazione al lavoro.

Ciò consentirà di allineare l'Italia al resto dell'Europa e sposterà la funzione delle regioni sulla programmazione ed erogazione degli interventi. Una maggiore responsabilità dello Stato sulle politiche attive giustifica l'attivazione anche in Italia, come in Germania, di una forte agenzia nazionale. Dopo aver evidenziato gli aspetti di particolare rilievo contenuti nello schema, osserva conclusivamente che la delega lavoro, lungi dal costituire un intervento isolato, è invece il frutto di un disegno complessivo, che dovrà avvalersi anche di altri interventi positivi, come la decontribuzione dei contratti a tempo indeterminato, la sterilizzazione dell'aumento IRAP per le imprese e l'attribuzione di un bonus IRPEF.

Il senatore LEPRI (PD) ritiene che lo schema presenti perfetta coerenza e tenuta. E' evidente che la misura avrà costi assai più elevati; è auspicabile tuttavia che i maggiori oneri possano essere coperti dalle risorse provenienti dal riordino delle politiche passive del lavoro e dalla progressiva eliminazione della cassa integrazione in deroga. Queste misure inseriscono elementi di condizionalità tesi a mantenere in attività chi beneficia del sussidio. Sarà certamente non facile definire una larga gamma di opportunità con le quali questi soggetti possano essere impiegati attivamente, in attesa di una nuova occupazione. Ove ciò non avvenisse, c'è il rischio di un fallimento di questa condizionalità. Egli esprime pertanto l'auspicio che il Governo definisca al più presto l'insieme dei decreti legislativi e che avvii consultazioni con rappresentanti sindacali e associazioni di categoria, specialmente nel settore del piccolo commercio e dell'artigianato, per far sì che possa al più presto essere prefigurata questa rete di opportunità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2015

128^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice CATALFO (M5S) fa presente preliminarmente che i lavoratori disoccupati di lunga durata difficilmente potranno trovare accesso al NASpI. Pur apprezzando il meccanismo della condizionalità, ritiene inoltre che il lavoratore rimasto inoccupato dovrebbe essere seguito da una adeguata rete di servizi, che invece realisticamente non saranno disponibili. Reputa inoltre pericolosa la diminuzione del sostegno a partire dal quinto mese di inattività, vale a dire nel momento in cui il disoccupato è più debole. Nel suo complesso è lo stesso istituto del NASpI che presenta problemi, perché il sostegno è sempre in misura inferiore alla soglia di povertà, viene corrisposto per un lasso di tempo troppo breve ed è condizionato al fatto che si tratti di lavoratore inoccupato. Si ignora così che, nella stragrande maggioranza dei casi, gli inoccupati restano tali perché entrano in uno stato di demotivazione complessiva, che li porta a non rivolgersi ai centri per l'impiego e a non cercare più un'occupazione. La questione è efficacemente affrontata anche nell'ultimo rapporto OCSE. Di fatto, le misure contenute nello schema di decreto non immettono l'Italia in un meccanismo virtuoso che consenta una più agevole entrata ed uscita dal mercato del lavoro, sorretta però da efficaci centri per l'impiego, ma si risolvono in una eliminazione dei diritti dei lavoratori cui la sua parte non può consentire. Se si vogliono temperare gli effetti negativi indotti dal contratto a tutele crescenti, occorre quanto meno investire fortemente in servizi per l'impiego; diversamente, si genererà un incremento meramente statistico, ma non reale del tasso di occupazione. In questo quadro, la senatrice coglie l'occasione per domandare al Governo le ragioni per le quali il testo non sembri tener conto della Direttiva europea sull'intervento occupazionale, in base alla quale l'assunzione dei lavoratori deve dar luogo ad un incremento dell'occupazione e non ad una mera sostituzione dei lavoratori stessi, direttiva che peraltro non è neppure richiamata dal testo.

Il presidente SACCONI osserva incidentalmente che la direttiva citata fa riferimento ai licenziamenti economici.

La senatrice D'ADDA (PD) ritiene che, a supporto della sperimentazione che attiene alle politiche di sostegno per la perdita della disoccupazione, occorrerà effettuare un adeguato

monitoraggio della congruenza fra ampliamento dei soggetti e condizionalità delle politiche. L'articolo 17 prevede infatti l'istituzione presso l'INPS del Fondo delle politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, in cui confluiscono le risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro istituito presso il Ministero del lavoro, che per la verità non ha avuto grande fortuna. E' vero che non si occuperà più del reinserimento lavorativo dei fruitori degli ammortizzatori sociali, ma sarebbe bastata una semplice modifica legislativa, e non un ulteriore rinvio dell'attuazione. Esso riguarda la possibilità di stipula di un contratto di ricollocazione per lavoratori licenziati illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o nell'ambito di un licenziamento collettivo.

Il campo di applicazione, salvo ripensamenti, è circoscritto ai soli licenziamenti illegittimi avvenuti o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo. La conseguenza di non poco conto è quella di escludere, almeno per ora, il contratto di ricollocazione non solo per i licenziamenti disciplinari, ma anche per i licenziamenti economici sorretti da adeguata motivazione e persino per i lavoratori che abbiano raggiunto un accordo. Il lavoratore ha diritto di ricevere dal centro per l'impiego territorialmente competente un *voucher*, che può essere presentato presso un'agenzia per il lavoro, pubblica o privata accreditata, ai fini dell'esercizio del diritto alla stipulazione di un contratto di ricollocazione. In sé il meccanismo è condivisibile; occorre però fare i conti con la realtà del Paese. Rilevanti sono i limiti dei servizi per l'impiego nel far fronte alle pratiche di incontro fra domanda e offerta di lavoro, aspetto complicato dall'attuale difficoltà delle Province, che mancano di risorse, e dalla loro futura soppressione. È risaputo poi che i centri per l'impiego hanno una diversa dinamicità a seconda dei territori, per cui si potrebbe incorrere nel rischio di uno strumento che funziona a macchia di leopardo, a discapito delle regioni più deboli e in difficoltà. Per queste ragioni insiste sullo sviluppo delle politiche del lavoro, giudicando non più rinviabile una riorganizzazione dei servizi, conseguendo una maggiore capacità di raggiungere l'utenza, un maggiore coinvolgimento e professionalità degli enti locali coinvolti, e una integrazione profonda fra sistema dell'istruzione, della formazione e delle imprese.

Analogo problema riguarda l'articolo 16, che introduce in via sperimentale un sussidio di carattere assistenziale, l'assegno di disoccupazione, a carico della fiscalità generale, da erogare a coloro che, dopo la fruizione della NASpI, non siano riusciti a trovare un'occupazione e versino in stato di bisogno. Lo strumento - in sé pienamente condivisibile - è subordinato all'adesione ad un programma personalizzato, e quindi richiede che le strutture preposte siano già in grado di operare al meglio per evitare che la legge resti parzialmente attuabile. Politiche attive e politiche passive richiedono un coordinamento che dev'essere costituito presto e bene, pena l'inutilità dello sforzo.

L'articolo 12 introduce poi un limite alla contribuzione figurativa - inerente al periodo di godimento della NASpI. Al riguardo, ritiene infine opportuno rivedere la disposizione, riportando il massimale alla disciplina vigente, ai fini sia del diritto che della misura dei trattamenti pensionistici.

Il senatore ICHINO (*SCpI*), dopo essersi richiamato alle considerazioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra legge delega e decreto legislativo svolte nell'intervento sullo schema n. 134, esprime apprezzamento per il testo in esame. Suggerisce però di invitare il Governo a proporzionalizzare ulteriormente il contributo a carico del datore di lavoro, riducendone l'importo inizialmente, per incrementarlo successivamente. Ritiene inoltre che andrebbe ampliato l'accesso al NASpI, estendendolo anche alle risoluzioni consensuali del rapporto ed al contratto di ricollocazione. La disciplina del contratto di ricollocazione nel suo complesso andrebbe poi ridefinita, precisando che l'attività di riqualificazione mirata non rientra nella prestazione retribuita con *voucher*. Suggerisce inoltre di accogliere la disponibilità offerta dalle imprese a partecipare al rifinanziamento del contratto di ricollocazione. Sarà altresì necessario chiarire che nel caso di specie si sta definendo il contratto di ricollocazione dello Stato, ma che la fattispecie andrebbe utilmente consentita anche alle regioni. Un chiarimento deve infine riguardare anche il concetto di condizionalità, precisando anzitutto che il lavoratore che non adempia agli impegni assunti con il contratto di ricollocazione decade dal trattamento di disoccupazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2015
129^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 8,35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) ribadisce il proprio giudizio nettamente critico sull'impianto complessivo del *Jobs Act*, sottolineando che le disposizioni delegate, lungi dal conseguire un incremento dell'occupazione, potranno al più avere un effetto di sostituzione tra lavoratori. Il decreto legislativo n. 134 parla di un contratto a tempo indeterminato che nella realtà non esisterà, attesa la maggiore precarizzazione cui i lavoratori sono soggetti. Per parte sua, il decreto legislativo n. 135 finisce con lo snaturare la storia stessa e la finalità degli ammortizzatori sociali, dando corso ad un sistema devastante ai fini della sicurezza dei lavoratori. Nell'auspicare un ripensamento complessivo di queste disposizioni, suggerisce di riconsiderare quanto espresso da alcuni rappresentanti nel corso delle audizioni svolte con riferimento allo schema di decreto legislativo in esame, e nei cui confronti ha colto unicamente segnali di insofferenza.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) si sofferma sugli aspetti positivi del decreto in esame, richiamando innanzitutto la sostituzione delle ASpI e mini-ASpI con la NASpI e ed auspicando che il Governo la mantenga a 24 mesi anche dopo il 2017. Giudica significativa anche l'istituzione della nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel corso del 2015. Positivo è poi il cambiamento dei criteri di calcolo dell'indennità, facendo riferimento al reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Reputa significativo anche l'articolo 16, con l'istituzione sperimentale dell'Asdi, assegno di disoccupazione per alcuni soggetti già titolari nel 2015 della NASpI, misura che a suo avviso andrebbe resa strutturale e che dovrebbe essere destinataria di risorse maggiori.

Esprime quindi soddisfazione per l'equilibrio con cui il Governo ha affrontato la delicata materia del licenziamento discriminatorio, che facoltizza il risarcimento. L'articolo 18 viene fortemente migliorato, se si guarda alla delega ed ai suoi decreti come provvedimenti fortemente interconnessi: cambiato, ma non stravolto. Il licenziamento disciplinare può essere intimato solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo; in tal senso alcune osservazioni le paiono frutto più di una lettura pregiudiziale della contrapposizione che di una riflessione sugli effettivi problemi del testo. Nel parere sarà comunque bene specificare la natura delle previsioni in relazione a quanto arbitrariamente sostenuto da alcuni interventi. Sia la semplificazione delle procedure che la definizione di norme finalizzate ad evitare il contenzioso sono obiettivi in parte raggiunti; una valutazione complessiva sarà possibile solo allorché tutti i decreti legislativi saranno stati predisposti. E' fondamentale quindi che il Governo trasmetta al Parlamento nelle prossime settimane gli altri schemi di decreti, al fine di dare

attuazione in maniera omogenea alla riforma del mercato del lavoro. Il testo in esame è a suo avviso fondamentale per consentire il superamento della cassa in deroga e il passaggio ai nuovi ammortizzatori sociali. In questo contesto, sottolinea l'urgenza del decreto legislativo sulle politiche attive del lavoro e sull'agenzia nazionale per l'impiego per sostenere i lavoratori nel difficile processo di ricollocazione e collocazione. Auspica conclusivamente che il parere confermi l'equilibrio del testo, chiarendo però alcuni spunti derivanti dal dibattito su tempi e scadenze, e conferma il suo convinto sostegno alle misure in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2015

130^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente

SPILABOTTE

indi del Presidente

SACCONI

La seduta inizia alle ore 11,55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice MUNERATO (*LN-Aut*) avanza forti critiche sul decreto in esame, lamentando una riduzione delle tutele del lavoratore proprio nel momento di suo maggior bisogno. Tale giudizio critico è motivato dall'assoluta insufficienza degli stanziamenti previsti per i nuovi ammortizzatori sociali, pari a 2,2 miliardi per il 2015 e il 2016 e 2 miliardi a partire dal 2017, a fronte dei dati INPS sugli ammortizzatori nel 2013, che ne registrano il costo in 7,5 miliardi. Le sue forti critiche risultano pertanto pienamente fondate, visto lo stanziamento di soli 2 miliardi per tutte e cinque le deleghe del *Jobs Act*, previsto nella legge di stabilità.

Anticipa che per queste ragioni presenterà alla Commissione uno schema di parere contrario.

La senatrice SPILABOTTE (*PD*), nell'esprimere un giudizio positivo sulle misure contenute nello schema di decreto in esame e nel richiamarsi alle considerazioni in questo senso già svolte da altri componenti del suo Gruppo, segnala alla relatrice l'opportunità di inserire nella bozza di parere che sottoporrà alla Commissione alcune sottolineature. Andrebbe infatti a suo avviso segnalata l'esigenza di incrementare la NASpI, finalità che peraltro è già implicita nella volontà del Governo ed è evidentemente condizionata dall'individuazione di adeguate risorse finanziarie. Inoltre, riterrebbe opportuno segnalare al Governo l'opportunità di attribuire allo Stato la competenza esclusiva in materia di politiche attive, evitando che in un settore delicato e fondamentale nel nostro Paese si riscontrino diversità stridenti a seconda della regione di appartenenza.

A giudizio della senatrice BENCINI (*Misto*) il contratto di ricollocazione si configura come una prestazione puramente accessoria; perde, in altri termini, il carattere di politica di inserimento lavorativo e di attivazione e si risolve nella somministrazione di un *voucher*. Esso non dovrebbe invece essere limitato ai soli casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di licenziamento collettivo, ma dovrebbe trovare applicazione generale in caso di licenziamento illegittimo; inoltre, dovrebbero essere previste forme di coinvolgimento anche economico del datore di lavoro che ha licenziato. Occorrerebbe innanzitutto una forma generalizzata di politica attiva che rappresenti un vero contatto tra il centro per l'impiego e il lavoratore licenziato, nonché l'introduzione di una partecipazione dell'impresa nella ricollocazione del lavoratore licenziato arbitrariamente.

Deve ugualmente essere valutata l'opportunità di riconoscere l'indennità di disoccupazione anche ai lavoratori che aderiscono alla conciliazione prevista all'articolo 6 dell'Atto di Governo. Le modalità di determinazione della misura della prestazione sono le stesse di quelle precedentemente previste con la Legge Fornero. Sono stati innovati l'importo del massimale (incrementato) ed il sistema delle penalizzazioni, da riproporzionare al numero di mensilità di godimento della prestazione, con significativi scostamenti dal precedente impianto, dove trovavano applicazione solo dopo la sesta e la dodicesima mensilità di fruizione. Il nuovo sistema delle penalizzazioni le sembra rispondere all'esigenza di incentivare comportamenti attivi nel periodo di disoccupazione, in quanto fa in modo che la NASpI subisca un'inferiore decurtazione in presenza di ridotte mensilità di fruizione, e una più gravosa a fronte di elevate mensilità di fruizione. Bisognerebbe, dunque, innalzare la soglia dei 18 mesi prevista nel decreto per gli eventi di disoccupazione verificatosi a partire dal 2017, anno in cui verranno definitivamente cancellati l'indennità di mobilità e gli ammortizzatori in deroga: tali trattamenti scompariranno e, pertanto, la durata massima è penalizzante rispetto al precedente regime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2015

131^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 4 febbraio.

Il presidente SACCONI rileva che la Commissione non può esprimersi in via definitiva sull'atto in esame, che risulta ancora assegnato con riserva, non essendo esso corredato dell'intesa della Conferenza Stato-regioni. Poichè essa dovrebbe essere trasmessa in tempi brevi, il seguito dell'esame dell'atto è rinviato alla prossima seduta utile della Commissione prevista per la prossima settimana, in modo che il completamento dell'*iter* parlamentare avvenga comunque nei tempi più brevi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2015

132^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

La relatrice PARENTE (PD) illustra una bozza di parere, favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, in cui ha inteso raccogliere le considerazioni emerse nel corso del dibattito.

Il senatore PUGLIA (M5S) dà conto delle ragioni che per il suo Gruppo motivano la presentazione di una proposta di parere contrario, pubblicata in allegato al resoconto.

La senatrice MUSSINI (Misto-MovX) illustra una proposta di parere contrario, a prima firma della senatrice Bencini, il cui testo è pubblicato in allegato.

La senatrice MUNERATO (LN-Aut) dà ragione della bozza di parere contrario da lei presentata e pubblicata in allegato.

Anche il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) presenta una proposta di parere contrario (testo allegato al resoconto della seduta), che dà corpo alle forti critiche allo schema di decreto da lui già espresse in discussione generale.

Il senatore ICHINO (SCpI) sottopone alla relatrice l'opportunità di inserire nella bozza di parere, tra le osservazioni riguardanti l'articolo 17 dello schema di decreto, un invito al Governo a riconfermare il diritto del lavoratore a scegliere l'agenzia a cui appoggiarsi, diritto che non è invece evidenziato nell'intesa sullo schema approvata il 12 febbraio scorso dalla Conferenza Stato-regioni.

La relatrice PARENTE (PD) ritiene tale riferimento ridondante, giudicandone superfluo l'inserimento.

Il presidente SACCONI osserva che l'intesa conseguita in sede di Conferenza Stato-regioni è atto diverso dal parere che la Commissione oggi è chiamata ad esprimere sullo schema di decreto, il cui testo peraltro prevede tale libertà di scelta del lavoratore.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori ICHINO (*SCpI*) e MUSSINI (*Misto-MovX*) e la relatrice PARENTE (*PD*), il senatore LEPRI (*PD*) osserva che l'integrazione suggerita dal senatore Ichino risulterebbe più ampia di quella dello schema di decreto proposto dal Governo, suggerendo, in via di mediazione, che semmai nella proposta di parere si inserisca una formulazione che riprenda la lettera dell'articolo 17 dello schema medesimo.

Anche il presidente SACCONI è dell'opinione che semmai si potrebbe inserire nella osservazione proposta dalla relatrice con riferimento all'articolo 17, comma 2, una raccomandazione al Governo a confermare l'impianto disposto dallo schema di decreto.

I senatori MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) e PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) sollecitano la rappresentante del Governo ad un chiarimento sul punto.

La sottosegretaria BELLANOVA, premesso pieno rispetto dell'autonomia del Parlamento, osserva che l'interlocutore della Commissione è il Governo e che il testo dello schema sottoposto alle Commissioni parlamentari per il parere è quello approvato dal Consiglio dei ministri.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) contesta che i parlamentari possano proporre modifiche alla bozza di parere già illustrata dalla relatrice.

Il presidente SACCONI osserva che, al contrario, la possibilità di suggerire modifiche è consentita a tutti i commissari, indipendentemente dal Gruppo di appartenenza; ove esse non vengano accolte dal relatore e il proponente insista, fa parte della normale dialettica parlamentare che esse vengano poste in votazione e conseguentemente approvate o respinte dalla Commissione.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) protesta vivacemente, lamentando che la eventuale modifica alla bozza di parere inizialmente illustrata dalla relatrice sia stata enunciata in modo non sufficientemente chiaro a consentirne un adeguato apprezzamento da parte dei commissari.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) suggerisce allo scopo una breve sospensione dei lavori.

Il presidente SACCONI, anche in considerazione dell'opportunità di esprimere il parere nella seduta odierna, apprezzate le circostanze, presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti la proposta di parere già illustrata dalla relatrice Parente, che è approvata a maggioranza. Risulta di conseguenza precluso il voto sulle proposte alternative di segno contrario.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL' ATTO DEL GOVERNO N. 135

L'11^a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che esso è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numeri da 1) a 5), e comma 4, lettera *p*) della legge 10 dicembre 2014, n. 183; valutato che esso introduce nuovi strumenti di sostegno al reddito, riformando la disciplina degli ammortizzatori sociali con l'introduzione della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e dell'assegno di disoccupazione (ASDI);
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate.

Con riferimento all'articolo 1, si ritiene opportuno che il Governo, onde evitare penalizzazioni, inserisca una norma che armonizzi la coesistenza tra il nuovo regime NASpI e la fase transitoria dell'indennità di mobilità, regolamentata dalla legge del 28 giugno 2012, n. 92. Infatti, in base a tale fase transitoria, l'indennità di mobilità per gli anni 2015 e 2016 verrà corrisposta con durate decrescenti, ma comunque sempre superiori alle durate dell'ASpI, fino ad uniformarsi ad essa nel 2017. Con il passaggio da ASpI a NASpI - che fino a tutto il 2016 avrà durate massime di 24 mesi - molti dei lavoratori ai quali spetterebbe l'indennità di mobilità (quelli con età inferiore ai 50 anni) si troverebbero ad avere trattamenti di durata inferiore a quelle della NASpI.

Quanto all'articolo 5, comma 1, si invita il Governo a innalzare da 78 a 104 settimane la durata massima di fruizione della NASpI per eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017.

Per quanto riguarda l'articolo 7, comma 3, in materia di condizionalità è necessario che sia una norma legislativa a fissare almeno i principi generali collegando il trattamento di disoccupazione all'adempimento della persona interessata degli obblighi conseguenti, ivi compresi quelli eventualmente derivanti dal contratto di ricollocazione di cui all'articolo 17.

Con riferimento all'articolo 12, comma 2, in merito alle esclusioni dal computo della retribuzione pensionabile delle retribuzioni individuate dal precedente comma 1, si invita il Governo a specificare se, in tale fattispecie di esclusione, la quota di anzianità contributiva relativa all'accredito figurativo in oggetto determini una quota di trattamento pensionistico calcolata con riferimento alla suddetta retribuzione pensionabile media.

In merito all'articolo 14, si suggerisce al Governo di chiarire i termini di applicazione dell'attuale norma, che, fino al 31 dicembre 2015, riconosce l'ASpI anche ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali.

Riguardo all'articolo 15, si nota che la nuova indennità (DIS-COLL) sostituisce, per il solo anno 2015, l'attuale forma di tutela contro la disoccupazione per i soggetti in esame e che quest'ultima resta ferma per gli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 2013. Sull'indicazione di tale termine, si chiede al Governo di specificare se il riferimento temporale è al 2013 o al 2014. Sarebbe opportuno inoltre un chiarimento dell'ambito di applicazione della suddetta disposizione relativamente al settore pubblico.

In merito all'articolo 16, che istituisce l'assegno di disoccupazione (ASDI), si ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, in caso di perdita del beneficio, la decadenza comporti l'obbligo di restituzione dei ratei già percepiti.

Sempre con riferimento all'articolo 16, si invita altresì il Governo ad investire più risorse sull'ASDI, in modo da rendere strutturale tale istituto, una volta terminata la fase sperimentale.

Con riguardo all'articolo 17, comma 2, che prevede un *voucher* di ricollocazione per i lavoratori licenziati illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo, si segnala al Governo l'esigenza di valutare l'opportunità di estendere la platea dei destinatari prevista dal decreto a tutte le lavoratrici e i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo e soggettivo o che aderiscono all'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6 dello schema di decreto in materia di contratto a "tutele crescenti" (Atto Governo n. 134), nonché la possibilità di prevedere forme di coinvolgimento, anche economico-integrative, del datore di lavoro che ha licenziato.

Con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, fermo restando il principio del riconoscimento all'Agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata della remunerazione sulla base dei risultati ottenuti, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di riconoscere all'Agenzia accreditata anche una quota fissa minima per le attività svolte "a processo". In riferimento alla legge n.183 del 2014, articolo 1, comma 4, lettere c) ed e), si ritiene che, analogamente a quanto previsto per i servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI, anche il contratto di ricollocazione rientri tra le competenze dell'Agenzia nazionale.

A proposito del contratto di ricollocazione, si evidenzia infine che la piena operatività dello stesso è subordinata all'adozione di uno o più decreti legislativi attuativi dell'articolo 1, commi 3 e 4 della citata legge n. 183 del 2014, finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Si sollecita quindi il Governo a provvedere quanto prima all'adozione dei suddetti decreti legislativi, tenendo conto del nuovo assetto costituzionale disegnato dall'Atto Camera n. 2613-A, che, in modifica dell'articolo 117 della Costituzione, prevede l'eliminazione della legislazione concorrente, e, nella seconda lettura alla Camera dei deputati, l'attribuzione esclusiva allo Stato delle competenze in materia di politiche attive del lavoro. Conseguentemente, con riferimento all'articolo 17, comma 3, si invita il Governo a intervenire sulla prevalenza del regime di autorizzazione nazionale per le politiche attive, confermando l'attuale regime di accreditamento su base regionale per le attività di formazione.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI CATALFO, PUGLIA E PAGLINI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 135

L'11^a Commissione del Senato,

in sede d'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (AG 135)

premesse che:

lo schema di decreto in esame deve necessariamente essere inserito nel contesto più generale della legislazione sul lavoro degli ultimi anni, in particolare nel disegno complessivo delineato dai provvedimenti che hanno costituito il cosiddetto *Jobs Act*;

il risultato che si delinea, in attesa dell'emanazione degli ulteriori decreti attuativi delle deleghe contenute nella legge 10 dicembre 2014, n. 183, è la costruzione (nonostante affermazioni di principio come, da ultimo, l'articolo 1, comma 7, lettera *b*) della citata legge delega, peraltro già normativamente stabilita dall'articolo 1, comma 01 del decreto legislativo n. 368 del 2001) di un mercato del lavoro caratterizzato da una netta prevalenza di contratti a tempo determinato, singolarmente di durata sempre più breve ma con ampie possibilità di essere reiterati abbinati, in virtù della nuova disciplina sui licenziamenti in via di introduzione sotto il nome fittizio di "contratto a tutele crescenti", ad una maggiore flessibilità in uscita del contratto a tempo indeterminato;

a tutto ciò, anche alla luce del contenuto del presente schema di decreto, fa da contraltare la previsione di istituzione di strumenti di sostegno al reddito che non appaiono adeguati a garantire il lavoratore nei periodi di disoccupazione involontaria;

la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) secondo quanto stabilito dall'articolo 1 dello schema di decreto in esame, sostituisce, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015, le prestazioni di ASpI e miniASpI introdotte dall'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e che a loro volta avevano sostituito rispettivamente l'indennità di disoccupazione e l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti;

il nuovo strumento tuttavia non sembra avere gli stessi vantaggi degli strumenti di sostegno del reddito che va a sostituire in termini di prorogabilità ed applicabilità a specifici settori in grave sofferenza;

considerato che:

il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che la NASpI "è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione" che diventa il primo giorno del quarto mese di fruizione "per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016";

la percentuale di riduzione, apparentemente esigua, risulta in realtà gravemente penalizzante. Per il reddito preso a base e che dovrà essere rivalutato ogni anno sulla base degli indici Istat del costo della vita, (1195 euro), l'indennità lorda sarà inizialmente di 896,35 euro per arrivare, nel caso di utilizzo di tutte le 78 settimane di copertura, ad un'indennità lorda di 567,55 euro che rappresenta il 47,49 per cento del reddito di cui si godeva al momento della perdita del lavoro. Se si prende ad esame un reddito di 1500 euro lordi (*range* nel quale rientra la stragrande maggioranza dei lavoratori) l'indennità lorda sarà inizialmente 972,5 euro per arrivare, sempre nel caso di utilizzo di tutte le 78 settimane, ad un'indennità lorda di 615,84 euro che rappresenta il 41,06 per cento del reddito di cui si godeva al momento della perdita del lavoro. Ambedue le cifre citate sono al di sotto della soglia di povertà;

tale riduzione appare dunque illogica, punitiva ed ingiustificata quasi che la permanenza nella condizione di disoccupazione sia imputabile alla volontà del lavoratore. E' infatti col permanere dello stato di disoccupazione che si andranno progressivamente ad erodere gli eventuali risparmi a cui può fare ricorso il lavoratore che abbia perso il lavoro e dunque sarà proprio nel momento di maggiore necessità che quello stesso lavoratore si vedrà ridurre l'effettivo importo del beneficio in maniera inversamente proporzionale all'aumentare delle necessità;

la disposizione in questione dovrebbe essere cancellata se non addirittura invertita prevedendo un incremento anziché una riduzione. L'obiezione in base alla quale una simile modifica finirebbe per disincentivare il lavoratore a ricercare un'occupazione è facilmente contraddetta tenendo conto della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), che condiziona l'erogazione della NASpI "alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti". Al fine di rendere realmente efficace tale meccanismo di condizionalità sarebbe tuttavia necessario dare piena e rapida attuazione alle apposite disposizioni di delega di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 sui servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro, destinando a tal fine consistenti ed adeguati investimenti in capitali e risorse umane;

va inoltre segnalato come, rispetto alla prima versione dello schema di decreto pubblicata, sia stata cancellata la previsione, di cui all'articolo 12, del periodo transitorio per il 2015 per quanto riguarda la contribuzione figurativa che invece viene sin da subito rapportata entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso;

appare opportuno l'inserimento di una specifica disposizione volta a consentire al lavoratore la possibilità di integrare, mediante versamenti volontari la contribuzione figurativa fino al raggiungimento di un monte contributivo pari a quello che sarebbe spettato in mancanza del riproporzionamento di cui al comma 1 del citato articolo 12;

la nuova disciplina appare svantaggiosa per i lavoratori stagionali che non potranno più coprire il proprio reddito per tutto l'anno, in quanto percepiranno l'indennità per la metà dei mesi lavorati. In pratica chi riusciva a lavorare 6 mesi all'anno, poteva coprire gli altri 6 mesi dell'anno con il sussidio. Dal 1° maggio invece, i lavoratori stagionali, percepiranno la metà dei mesi lavorati (quindi solo per 3 mesi). Il danno economico, per le famiglie che lavorano in posti dove c'è solo lavoro stagionale, sarà enorme. Questa situazione comporterà l'impoverimento dei paesi che vivono di turismo;

considerato inoltre che:

l'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 3) della legge 10 dicembre 2014, n. 183 recava quale criterio di esercizio della delega l'universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

al contrario, l'articolo 15 dello schema di decreto in esame reca le disposizioni per l'istituzione, seppure per un periodo stabilito, di una specifica indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS- COLL);

il comma 7 del citato articolo 15 stabilisce che per i periodi di fruizione della DIS- COLL non sono riconosciuti contributi figurativi, disposizione che contribuisce in maniera grave a rendere ancor più frammentaria la posizione previdenziale del lavoratore su cui già grava peraltro l'intero onere contributivo;

anche in tal caso appare opportuno precisare esplicitamente, mediante l'inserimento di una specifica disposizione, che per i percettori di DIS-COLL è prevista la possibilità di integrare il proprio monte contributivo attraverso versamenti volontari;

considerato infine che:

la NASpI durerà al massimo la metà dei mesi lavorati negli ultimi 4 anni, con un tetto di due anni fino al 2016 e solo 18 mesi a partire dal 2017;

la DIS-COLL è riconosciuta al massimo per sei mesi, nella speranza forse, anche se si fatica a comprendere fondata su quali basi, che il rapporto oltre l'anno di lavoro si configuri come un contratto di lavoro subordinato e non come una semplice collaborazione;

entrambi i termini appaiono troppo brevi e dunque è necessaria una loro estensione;

anche l'ulteriore strumento previsto all'articolo 16 dello schema di decreto in esame, l'assegno di disoccupazione (ASDI), presenta una serie di problematiche:

- il fatto di essere previsto, in via sperimentale, per il solo anno 2015 e di essere destinato ai soli percettori di NASpI (comma 1);

- una durata massima di soli sei mesi ed un importo pari al 75 per cento dell'ultima NASpI percepita (comma 2);
- uno stanziamento di risorse dedicate che, pur aumentato rispetto alla prima stesura pubblicata, appare ancora insufficiente e di cui, peraltro, non appare chiara la copertura (comma 7); rilevato che:

i provvedimenti finora illustrati non appaiono idonei ad incidere in maniera significativa sulle fasce di disoccupazione strutturale;

permane la necessità di porre in essere strumenti più generali di sostegno al reddito dei lavoratori accanto ai provvedimenti per il sostegno in caso di perdita involontaria dell'occupazione;

questi ultimi infatti non colgono da soli l'effettivo bisogno di un radicale mutamento di tendenza nelle prospettive di *welfare* del nostro paese, ancor più, viste alla luce dell'attuale congiuntura economica;

è necessario prendere coscienza che, con la detta congiuntura nonché il persistente stato di crisi finanziaria, risulterà come peraltro già risulta, estremamente complicato creare lavoro stabile e garantito per tutti;

la conseguenza di tutto ciò è una progressiva ed irreversibile esclusione di sempre più ampi strati della popolazione dal tessuto sociale e dunque un depauperamento generale della società, una perdita progressiva di inclusione e di comunità il cui contraltare è un aumento del rischio sociale, della violenza, dell'insicurezza sociale, fonti di rabbia ed arroccamento individuale di alcuni privilegiati sulle proprie posizioni acquisite;

è necessario operare una semplificazione del *welfare* al fine di renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini, molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

il pur ragionevole intento di estendere la vigente ASpI e migliorarla non assicura il radicale mutamento di tendenza;

ogni cittadino deve poter contare su un reddito di cittadinanza indispensabile per vivere dignitosamente, collegato alle politiche attive del lavoro, alla formazione costante del cittadino, che garantisca l'inserimento nel mondo del lavoro del cittadino nel rispetto dei principi della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, della Costituzione e della Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010;

esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI BENCINI E MUSSINI
SULL' ATTO DEL GOVERNO N. 135

L'11^a Commissione del Senato,

in sede d'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (A.G. n. 135);

considerato che:

il contratto di ricollocazione si configura come una prestazione puramente accessoria; perde, in altri termini, il carattere di politica di inserimento lavorativo e di attivazione in quanto si risolve nella somministrazione di un *voucher*;

il contratto di ricollocazione non dovrebbe essere limitato ai soli casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di licenziamento collettivo ma dovrebbe trovare applicazione generale in caso di licenziamento illegittimo;

si rende, invece, necessaria una forma generalizzata di politica attiva che rappresenti un vero contatto tra il centro per l'impiego e il lavoratore licenziato nonché l'introduzione di una partecipazione dell'impresa, nella ricollocazione del lavoratore, che licenzia arbitrariamente;

deve essere valutata l'opportunità di riconoscere l'indennità di disoccupazione anche ai lavoratori che aderiscono alla conciliazione prevista nello schema di decreto recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (articolo 6);

il nuovo sistema delle penalizzazioni, per quanto riguarda la determinazione della misura della prestazione (NASpI), sembra rispondere all'esigenza di incentivare comportamenti attivi nel periodo di disoccupazione in quanto fa in modo che la NASpI, rispetto alla precedente, subisca un'inferiore decurtazione in presenza di ridotte mensilità di fruizione, e una più gravosa in presenza di elevate mensilità di fruizione;

bisognerebbe, dunque, innalzare la soglia dei 18 mesi, prevista nel decreto in commento per gli eventi di disoccupazione verificatosi a partire dal 2017, anno in cui verrà definitivamente cancellata l'indennità di mobilità e gli ammortizzatori in deroga: tali trattamenti scompariranno e, pertanto, tale durata massima è penalizzante rispetto al precedente regime;

si ritiene dunque lo schema di decreto in esame lontano dal fine dichiarato e si auspica invece un percorso maggiormente condiviso tra le tutte le parti sociali coinvolte;

esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE MUNERATO
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 135

L'11^a Commissione del Senato,

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di ammortizzatori sociali (Atto Governo n. 135), che consta di 18 articoli, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numeri da 1 a 5, della legge n. 183 del 2014;

preso atto del contenuto dello schema, che prevede l'entrata in vigore del nuovo ammortizzatore sociale, cosiddetto NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), in sostituzione delle vigenti ASpI e mini-ASpI, della DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i collaboratori) e dell'ASDI (Assegno di Disoccupazione) in luogo della vigente indennità di disoccupazione;

ritenuti tutti questi nuovi acronimi più *catchword* elettorali che effettive e concrete rivoluzioni delle forme di sostegno al reddito, salvo prevedere una *reformatio in peius*;

valutato in particolare l'articolo 4 del provvedimento in materia di calcolo e misura della NASpI, ai sensi del quale l'indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 ed è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione;

considerato, poi, che l'articolo 5 prevede che la NASpI venga corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni;

constatato, dunque, che tali disposizioni confermano i timori denunciati dalla Lega Nord in sede di approvazione della legge delega, ovvero che i nuovi trattamenti offrono prestazioni al ribasso rispetto a quelli previgenti e non sono adeguatamente rapportati al costo della vita;

tenuto conto che l'introduzione nel nostro ordinamento della DIS-COLL si applica ai soli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015, mantenendo l'attuale forma di tutela contro la disoccupazione per gli eventi verificatisi entro il 2013 e non chiarendo quale copertura si preveda per i casi di disoccupazione relativi al 2014;

preso atto che ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 il sostegno economico dell'ASDI non potrà essere erogato qualora fossero esaurite le risorse del Fondo *ad hoc* e che in virtù del successivo comma 7, il beneficio è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico delle domande e, nell'ipotesi di insufficienza delle risorse, l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande;

ricordato che già in sede di esame della legge di stabilità del 2015 tutte le forze politiche hanno denunciato insufficienza degli stanziamenti ivi previsti per i nuovi ammortizzatori, pari a 2,2 miliardi di euro per gli anni 2015 e 2016 e 2 miliardi di euro a partire dal 2017;

ricordato, infatti, che - secondo i dati Inps - il costo degli ammortizzatori sociali nel 2013 è stato di 7,5 miliardi di euro;

esprime

parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BAROZZINO, DE PETRIS,
CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO E URAS
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 135

La Commissione Lavoro, in sede di discussione dell'AG n. 135, "Schema di decreto legislativo Ammortizzatori sociali e ricollocazione dei lavoratori disoccupati",

premesse che:

con il presente schema di decreto legislativo il Governo intende intervenire sugli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, mentre gli «strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro» (Cassa integrazioni guadagni e contratti di solidarietà) saranno oggetto di un apposito decreto legislativo in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 183 del 2014;

lo schema di decreto legislativo sostituisce le due tipologie di trattamento di disoccupazione - l'ASpI e la mini-ASpI - con la nuova prestazione dell'assicurazione sociale per l'impiego (Naspi), istituita a decorrere dal 1° maggio 2015;

la nuova prestazione, come peraltro ogni prestazione di disoccupazione, ha l'obiettivo di garantire la tutela del reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che siano disoccupati involontari;

la tutela e la sicurezza del reddito sarebbe dunque garantita dal sistema di assicurazione contro la disoccupazione che, a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo in materia, amplia la platea dei possibili beneficiari attraverso la riduzione dei requisiti contributivi;

si attribuisce un'indennità mensile di disoccupazione (NASpI) ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, compresi i soci lavoratori delle cooperative e il personale artistico e con esclusione dei lavoratori della pubblica amministrazione e degli operai agricoli; si prevede in via sperimentale, per il solo anno 2015, un'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS.COLL); si istituisce, in via sperimentale per il solo anno 2015, l'assegno di disoccupazione (ASDI) come sostegno al reddito per coloro che avendo fruito della NASpI, si ritrovano in stato di bisogno;

il primo presupposto per l'ottenimento della nuova prestazione di disoccupazione è la condizione di disoccupazione involontaria: non possono, pertanto, essere destinatari del beneficio i lavoratori che siano privi di una occupazione a seguito di un loro atto volontario, ossia la presentazione delle dimissioni oppure la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;

per usufruire della prestazione, non è tuttavia sufficiente avere perso il lavoro per cause indipendenti dal lavoratore, ma è necessario che il lavoratore acquisisca lo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;

l'acquisizione dello stato di disoccupazione è subordinata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e alla ricerca di una occupazione «secondo modalità definite con i servizi competenti»;

la tutela dell'occupazione dovrebbe essere garantita dai servizi per l'impiego e dalle politiche del lavoro che hanno il compito di supportare i lavoratori e favorire il loro ritorno nel mercato del lavoro, riducendo i periodi di disoccupazione e cercando di realizzare l'obiettivo di garantire ai lavoratori una continuità di occupazione: il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive è anch'essa materia delegata al Governo dal comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 183 del 2014, non ancora esercitata;

nel delegare il Governo ad adottare «uno o più decreti legislativi in materia di ammortizzatori sociali», la legge n. 183 del 2014 individua come obiettivo generale la definizione di «tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori» con riferimento al sostegno al reddito in caso di disoccupazione;

benché la rubrica della legge individui tra le materie oggetto di delega la «riforma degli ammortizzatori sociali», più modestamente, l'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 183 del 2014 con riferimento agli strumenti di sostegno del reddito in caso di disoccupazione involontaria individua come criteri e obiettivi la «rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi»;

considerato che:

la riforma degli ammortizzatori sociali, strettamente connessa all'aggravarsi della disoccupazione ed ad un più diffuso ricorso a tipologie di lavoro precario e discontinuo, invece di perseguire l'obiettivo prioritario di uniformare, estendere, e facilitare gli strumenti di tutela del reddito sia in caso di sospensione del rapporto di lavoro che in caso di disoccupazione a tutte le categorie di lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza e da qualunque requisito di anzianità assicurativa e contributiva, si rivolge unicamente a chi ha perso il lavoro subordinato senza un'estensione che prenda atto di quali sono le tipologie di lavoro che affliggono il precariato; l'estensione del campo di applicazione dell'ASpI solo ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non è un intervento universalistico, come dichiara la premessa alla delega, poiché esclude tutte le tipologie di lavoro precarie, parasubordinate o falsamente autonome, che non hanno alcuna copertura né sostitutiva né integrativa; inoltre la copertura parziale quanto a tipologie di contratti o per altri requisiti sarebbe in contrasto con principi costituzionali, in particolare con quanto deriva dal combinato disposto degli articoli 3, 4 e 38 della Costituzione;

in caso di disoccupazione involontaria, è previsto che si possa ricorrere alla NASpI, estendendo lo strumento, in via sperimentale, ai soli collaboratori coordinati e continuativi, incrementando la durata massima della prestazione, e legandola all'anzianità contributiva. Riguardo a quest'ultimo aspetto, cioè alla volontà di introdurre dei massimali per le prestazioni in funzione della contribuzione figurativa, vuol dire limitare le erogazioni a tutti quei lavoratori per i quali non siano stati versati dei contributi sociali effettivi, ma solo figurativi, circostanza che si verifica in caso di interruzione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a determinate fattispecie quali cassa integrazione guadagni, contratti di solidarietà, ma anche disoccupazione e mobilità;

l'esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale o di un ramo di essa, dichiaratamente orientata al superamento di un *welfare* di tipo risarcitorio, rappresenta piuttosto un serio quanto pericoloso ostacolo a qualsiasi opportunità di ripresa aziendale oltre a lasciare privi di protezione economica i lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali, oltre a comportare il rischio di privare il sistema industriale di strumenti in grado di gestire, in caso di cessazione dell'attività, le diverse crisi occupazionali. Di contro, l'attuale contesto di ristrutturazione industriale del Paese, caratterizzato, peraltro, da continui processi di acquisizione di aziende da parte di multinazionali straniere, richiederebbe la messa in campo di adeguati strumenti di sostegno al reddito per i sempre più numerosi lavoratori coinvolti nelle crisi, consentendo l'utilizzo dello strumento della cassa integrazione straordinaria nel caso di concreta prospettiva di ripresa delle attività produttive, strumento utile anche a contrastare attività speculative;

ritenuto che:

tale schema di decreto legislativo non sembra prefigurare una vera "riforma degli ammortizzatori sociali", ma una sistematizzazione, in alcuni casi al ribasso, della precedente legge n. 92 del 2012;

il provvedimento non presenta un'estensione tale da superare i limiti della vecchia mini-ASpI, tant'è che per i lavoratori stagionali il nuovo meccanismo risulta penalizzante;

sebbene sia stato introdotto il calcolo settimanale o in alternativa in giornate ai fini dell'accesso al NASpI, il computo dei periodi di fruizione continua a fare riferimento alle settimane lavorative;

il contratto di collocazione si configura come una prestazione puramente accessoria; perde quindi il carattere di politica d'inserimento lavorativo e di attivazione, risolvendosi nella somministrazione di un *voucher*;

per quanto concerne la "contribuzione figurativa", l'aver fissato un limite per la NASpI oltre il quale non viene riconosciuta e averla esclusa per la DIS-COLL e l'ASDI, rappresenta una pesante penalizzazione per il futuro previdenziale dei lavoratori con un sistema totalmente contributivo in cui gli eventi di disoccupazione sono ricorrenti;

l'aver stabilito (articolo 4, comma 3) che già dopo 3 mesi di fruizione si introduca una penalizzazione mensile del 3 per cento non tiene conto delle reali e attuali disagiate condizioni sociali e di occupazione e ciò tanto più vista la conferma del permanere di tali circostanze per altri due anni, quale quella emersa dalla previsione dai dati di programmazione del Governo;

con riferimento alla durata della prestazione (articolo 5) si evidenzia che il non aver tenuto conto nel calcolo per la definizione della durata dell'intervento l'età anagrafica del soggetto significa esporre a maggior rischio sociale persone con maggiori difficoltà di ricollocazione;

sulla contribuzione figurativa (articolo 12, comma 1) è la prima volta che viene fissato un tetto alla contribuzione in capo all'INPS. Il riferimento deve essere invece l'intera retribuzione, in quanto ai lavoratori la cui pensione è soggetta al regime di calcolo contributivo, ne consegue un abbassamento del montante sul quale calcolare l'ammontare della prestazione pensionistica e di seguito una perdita economica;

l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, DIS-COLL, va equiparata a quella dei lavoratori subordinati, al fine di ridurre le notevoli differenze a scapito di questi lavoratori, sia nei requisiti che nella durata;

per l'ASDI (art. 6, comma 3) il riferirsi alla quota dell'assegno sociale, pari a 447,61 euro mensili, circa 5.800 annui, significa scegliere di rimanere al di sotto del livello della soglia di povertà relativa, dati ISTAT, che per il 2014 è pari a 7.200 euro. Tale livello, definito anno per anno, deve pertanto rappresentare il termine di riferimento;

in merito alla copertura finanziaria, dato che gli oneri complessivi del provvedimento sono stati individuati tramite un "tetto di spesa" e non come "previsione di spesa" - considerata la natura di diritti soggettivi dei benefici attribuiti - si ritiene che il presente schema di decreto avrebbe dovuto essere corredato da idonea clausola di salvaguardia, ritenendo del tutto inadeguata la motivazione adottata dalla Ragioneria dello Stato secondo cui "le valutazioni finanziarie risultano caratterizzate da adeguati elementi di prudenzialità";

considerato inoltre che:

questa riforma, che interviene dopo che il contratto a termine è stato totalmente liberalizzato e che di fatto sarà l'unica forma di contratto di lavoro prevalente, avrebbe dovuto perseguire l'obiettivo prioritario di estendere, uniformare e facilitare gli ammortizzatori sociali, dato che è prevedibile un aggravamento della disoccupazione;

gli interventi previsti da questa delega, peraltro insufficienti, confermano invece la ripartizione tradizionale e si rivolgono unicamente ai subordinati e a chi ha perso il lavoro subordinato;

una tutela davvero universale - visto l'attuale stato di disoccupazione e di concentrazione delle situazioni di maggior precarietà e sfruttamento non solo nel lavoro subordinato, ma anche nel lavoro "falso autonomo", delle partite Iva a committente unico o comunque con redditi insufficienti - dovrebbe rivolgersi all'intero mondo del lavoro, subordinato, parasubordinato e autonomo;

una vera riforma degli ammortizzatori sociali deve prevedere l'introduzione di un sussidio unico di disoccupazione, che tale sussidio debba estendersi a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza e che il sussidio si applichi a prescindere da qualunque requisito di anzianità contributiva e assicurativa;

al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, si propone di istituire il reddito minimo garantito per tutti coloro che a qualsiasi titolo restano senza reddito, per contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza e per dare coerenza a tutte le prestazioni erogate

esprime parere contrario.

